



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

COMUNE DI CADONEGHE

**REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI SPAZI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 108 del 28.11.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28.09.2017

INDICE

- Art. 1 Criteri generali e finalità
- Art. 2 Disciplina giuridica dell'uso degli spazi
- Art. 3 Contenuto delle concessioni
- Art. 4 Regole da osservare nell'uso dei beni e relative responsabilità
- Art. 5 Tariffe d'uso
- Art. 6 Uso da parte del Comune
- Art. 7 Domande di uso e concessione relative
- Art. 8 Permessi accessori
- Art. 9 Uso privato degli spazi
- Art. 10 Modalità di utilizzo
- Art. 10bis – Divieto di concessione

Art.1 Criteri generali e finalità

L'amministrazione comunale promuove l'utilizzo delle proprie strutture da parte dei cittadini per attività aggregative, di impegno politico, sociale, solidaristico, di produzione e fruizione culturale, ricreativo nel tempo libero, che concorrono a obiettivi di interesse generale per la comunità di Cadoneghe.

Gli spazi disponibili per tale uso sono individuati dalla Giunta comunale.

L'uso degli spazi è offerto in via prioritaria ai cittadini di Cadoneghe, riuniti in associazioni, con precedenza per le attività patrocinate dal Comune e in subordine per quelle promosse da associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso sia temporaneo che duraturo. Per uso duraturo si intende la concessione per un periodo fino a 2 anni, rinnovabili con nuovo provvedimento.

Art.2 Disciplina giuridica dell'uso degli spazi

Gli spazi disponibili sono concessi sulla base del provvedimento di concessione, integrato in caso di concessione duratura, da contratto o convenzione.

Per le concessioni temporanee provvede il responsabile della struttura competente, sentito l'Assessore di riferimento. Per le concessioni durature provvede il medesimo, su specifico atto di indirizzo della Giunta comunale.

Art.3 Contenuto delle concessioni

Gli atti di concessione cui all'art. 2 devono contenere:

- a) la disciplina dell'utilizzo dei locali e delle relative attrezzature
- b) l'individuazione dei soggetti giuridici responsabili
- c) i termini di inizio e la durata della concessione
- d) la disciplina relativa alle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono ed altri servizi, pulizie dei locali, manutenzione ordinaria.

Art.4 Regole da osservare nell'uso dei beni e relative responsabilità

- 1) nell'utilizzo degli spazi concessi vanno osservate le seguenti disposizioni generali:
 - a) uso corretto di beni e attrezzature e conservazione dello stato esistente
 - b) segnalazione immediata e tempestiva al Comune di eventuali danni provocati o disfunzioni accidentali riscontrate
 - c) presenza del soggetto concessionario o suo delegato nella struttura, per garantirne il corretto uso e l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento e dal

provvedimento di concessione o dal contratto

- d) rilascio dello spazio nello stato in cui è stato rilevato
 - e) uso dei soli spazi assegnati e non di eventuali pertinenze, se non espressamente concesso
 - f) assunzione da parte del soggetto concessionario delle seguenti spese di funzionamento e gestione, salvo diversa disposizione espressa dal Comune:
 - utenze di elettricità, gas, acqua, telefono ecc., anche determinate in modo forfettario se non è possibile rilevare con strumentazione i consumi relativi al concessionario
 - pulizia dei locali
 - personale necessario per il funzionamento dello spazio
 - ammortamento dello spazio, ove applicabile
- 2) particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti potranno essere inseriti negli atti di concessione dei singoli spazi
 - 3) in ogni caso i soggetti concessionari sono obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possono derivare dall'uso dei locali di cui abbiano responsabilità
 - 4) i concessionari sono direttamente responsabili di ogni danno arrecato alle strutture e alle attrezzature della struttura concessa
 - 5) i concessionari non possono, se non espressamente autorizzati dal Comune, manomettere gli impianti della struttura concessa, in particolare l'impianto di riscaldamento, di illuminazione, idraulico
 - 6) i concessionari non possono subconcedere a terzi gli spazi concessi
 - 7) il Comune si riserva la piena facoltà, tramite suoi rappresentanti o dipendenti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi negli spazi concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo
 - 8) in caso di inadempienza reiterata alle condizioni stabilite nell'atto di concessione o nel contratto o convenzione, l'amministrazione procede alla revoca della concessione
 - 9) il Comune potrà revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile e motivato giudizio, l'uso concesso, per motivi di interesse generale o per usi impropri e non corretti degli spazi.

Art.5 Tariffe d'uso

- 1) il Comune può richiedere tariffe per l'uso degli spazi, determinate annualmente dalla Giunta comunale, salvo le riduzioni o esenzioni previste nel provvedimento di determinazione delle tariffe oppure su motivato provvedimento del Sindaco, in base alle particolari finalità culturali e sociali per la comunità di Cadoneghe

- 2) le tariffe dovranno essere differenziate secondo le seguenti gradazioni:
 - Partiti politici e associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative
 - associazioni non iscritte, con precedenza per quelle operanti a Cadoneghe
 - soggetti esercitanti attività economiche, con precedenza per quelli operanti a Cadoneghe
- 3) le tariffe potranno essere differenziate anche stagionalmente, in base ai maggiori o minori costi di riscaldamento ed illuminazione o per altri specifici e motivati criteri
- 4) il versamento delle tariffe va effettuato prima dell'utilizzo degli spazi. Per concessioni di lunga durata il pagamento può essere rateizzato.

Art.6 Uso da parte del Comune

Tutti gli spazi sono concessi a titolo precario. Il Comune si riserva la piena facoltà, con congruo preavviso, di utilizzare temporaneamente gli spazi concessi.

Art.7 Domande di uso e concessioni relative

- 1) le domande di utilizzo degli spazi in forma occasionale e di breve durata va presentata almeno 15 giorni prima, all'ufficio protocollo, utilizzando gli appositi moduli.

L'ufficio preposto dovrà:

- a) fissare la prenotazione sull'agenda secondo l'ordine di arrivo al protocollo, coordinando con altri impegni precedenti; in caso di impossibilità l'ufficio contatterà il richiedente per concordare altre date
- b) predisporre l'atto di concessione, previa acquisizione dell'attestazione comprovante il pagamento dell'eventuale tariffa e eventuale cauzione, che può sostituire la polizza assicurativa;
- c) controllare il corretto adempimento delle norme contenute nell'atto di concessione

- 2) la domanda dovrà specificare:

- giorno e orario di utilizzo richiesto
- il tipo di evento
- l'eventuale richiesta di attrezzature
- il nominativo della persona che risponderà personalmente del buon uso della sala e delle attrezzature

- 3) la domanda va sottoscritta dal responsabile dell'associazione richiedente

- 4) la concessione è rilasciata dal responsabile della struttura operativa. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati.

Art.8 Permessi accessori

In caso di utilizzo di spazi pubblici per spettacoli sono necessari i permessi previsti dalle norme vigenti, a cura dei richiedenti. Tali permessi dovranno essere trasmessi all'ufficio preposto prima della concessione.

Art.9 Uso privato degli spazi

Gli spazi comunali sono utilizzabili anche per iniziative non aperte al pubblico, purché rispondenti alle finalità di cui all'art.1.

Per dette attività le tariffe saranno corrispondentemente adeguate.

Nel caso di uso privato la relativa pubblicità dovrà avere carattere esclusivamente privato rivolto ai destinatari.

Art.10 Modalità di utilizzo

Gli spazi concessi dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nei provvedimenti di concessione e dei principi di libertà, tolleranza e reciproco rispetto.

Art.10bis – Divieto di concessione

- 1) Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti.
- 2) Le domande per la concessione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n. 645 e il D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205.